

DIVISIONE DELLE CONTRIBUTZIONI

Bellinzona, gennaio 2003

CIRCOLARE N. 5/2003

Abroga la circolare n. 5/2001 del 1. dicembre 2000

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

	Pag.
A) IMPONIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI	3
1. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)	3
1.1. Rendite ordinarie	3
1.2. Rendite complementari	3
1.3. Assegni per persone senza aiuto	3
1.4. Indennità unica alle vedove	3
2. Assicurazione per l'invalidità (AI)	3
2.1. Rendite ordinarie e straordinarie	3
2.2. Rendite complementari	3
2.3. Indennità giornaliera	3
2.4. Assegni per invalidi senza aiuto	3
3. Indennità di perdita di guadagno (IPG)	3
4. Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione	4
5. Assicurazione contro gli infortuni dell'Istituto nazionale svizzero (SUVA)	4
5.1. Rendite d'invalidità e per superstiti	4
5.2. Indennità giornaliera	4
5.3. Rendite per persone senza aiuto	4
5.4. Indennità unica alle vedove che si risposano	4
5.5. Indennità per menomazione dell'integrità	4
6. Assicurazione militare federale	4
6.1. Rendite d'invalidità e per superstite	4
6.2. Rendite di vecchiaia	5
6.3. Rendite per menomazione dell'integrità	5
6.4. Indennità a titolo di riparazione morale	5
6.5. Prestazioni in natura	5
6.6. Indennità per spese di formazione professionale	5
	1

7. Previdenza professionale (II. Pilastro)	5
7.1. Rendite	5
7.2. Prestazioni in capitale	5
8. Previdenza individuale vincolata (III. Pilastro)	6
8.1. Rendite	6
8.2. Liquidazioni in capitale	6
B) DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI	7
1. Assicurazione AVS, AI, IPG, AD e contro gli infortuni della SUVA	7
2. Previdenza professionale	7
2.1. Contributi ricorrenti	7
2.2. Riscatto di anni d'assicurazione	7
3. Previdenza individuale vincolata	8
3.1. Contribuenti non affiliati al II. Pilastro	8
3.2. Contribuenti affiliati al II. Pilastro	9
C) ABBREVIAZIONI	9

A) IMPONIBILITA' DELLE PRESTAZIONI

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
1. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)		
1.1. Rendite ordinarie	100% (art. 21 cpv. 1 LT)	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD)
1.2. Rendite complementari	non imponibili (art. 23 lett. h LT)	non imponibili (art. 24 lett. h LIFD)
1.3. Assegni per persone senza aiuto (supplemento alla rendita)	non imponibili (art. 23 lett. d LT)	non imponibili (art. 24 lett. d LIFD)
1.4. Indennità unica alle vedove (art. 24 LAVS)	100% (art. 38 cpv. 1 LT) con imposta separata annua e applicazione aliquota della corrispondente rendita vitalizia. Aliquota minima 2%.	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD) con imposta separata annua e aliquota attenuata corrispondente a 1/5 dell'aliquota prevista dalla tariffa ordinaria (art. 38 LIFD)
2. Assicurazione per l'invalidità (AI)		
2.1. Rendite ordinarie e straordinarie	100% (art. 21 cpv. 1 LT)	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD)
2.2. Rendite complementari	non imponibili (art. 23 lett. h LT)	non imponibili (art. 24 lett. h LIFD)
2.3. Indennità giornaliera in base all'art. 8 cpv. 3 lett. e della LAI	100% (art. 22 lett. a LT)	100% (art. 23 lett. a LIFD)
2.4. Assegni per invalidi senza aiuto	non imponibili (art. 23 lett. d LT)	non imponibili (art. 24 lett. d LIFD)
3. Indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e alla protezione civile (IPG)	100% (art. 21 cpv. 1 LT)	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD)

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
4. Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)	100% (art. 22 lett. a LT)	100% (art. 23 lett. a LIFD)
5. Assicurazione contro gli infortuni dell'Istituto nazionale svizzero (SUVA)		
5.1. Rendite d'invalidità e per superstiti	100% (art. 22 lett. a LT)	100% (art. 23 lett. a LIFD)
5.2. Indennità giornaliera	100% (art. 22 lett. a LT)	100% (art. 23 lett. a LIFD)
5.3. Rendite per persone senza aiuto (supplemento alla rendita ordinaria)	non imponibili (art. 23 lett. d LT)	non imponibili (art. 24 lett. d LIFD)
5.4. Indennità unica alle vedove che si risposano oppure versamento in capitale per il riscatto di una rendita d'invalidità o di superstite	100% (art. 22 lett. a LT) aliquota attenuata (art. 38 LT)	100% (art. 23 lett. a LIFD) aliquota attenuata (art. 38 LIFD)
5.5. Indennità per menomazione dell'integrità in base agli art. 24 e 25 della LAINF	non imponibile (art. 23 lett. g LT) equiparata al torto morale (art. 43 LAINF)	non imponibile (art. 24 lett. g LIFD) equiparata al torto morale (art. 43 LAINF)
6. Assicurazione militare federale		
6.1. Rendite d'invalidità e per superstite che hanno iniziato a decorrere:		
— prima dell'1.1.1994	non imponibili (art. 116 LAM)	non imponibili (art. 116 LAM)
— dopo il 1.1.1994	imponibili (art. 116 LAM)	imponibili (art. 116 LAM)
6.2. Rendite di vecchiaia convertite il 1.1.1994 (art. 112 cpv. 2 LAM)	non imponibili (art. 116 LAM)	non imponibili (art. 116 LAM)

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
6.3. Rendite per menomazione dell'integrità (art. 8 lett. m LAM)	non imponibili (art. 12 cpv. 4 LAM)	non imponibili (art. 12 cpv. 4 LAM)
6.4. Indennità a titolo di riparazione morale (art. 8 lett. r LAM)	non imponibili (art. 12 cpv. 4 LAM)	non imponibili (art. 12 cpv. 4 LAM)
6.5. Prestazioni in natura (mezzi ausiliari, cure mediche e ospedaliere ecc.) e rimborso spese	non imponibili (circolare IFD n. 11 dell'8.6.1994)	non imponibili (circolare IFD n. 11 dell'8.6.1994)
6.6. Indennità per spese di formazione professionale (art. 8 lett. t LAM)	imponibili (circolare IFD n. 11 dell'8.6.1994)	imponibili (circolare IFD n. 11 dell'8.6.1994)
7. Previdenza professionale (II. Pilastro)		
7.1. Rendite		
7.1.1. Imposta cantonale	100%	—
7.1.2. Imposta federale diretta	—	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD)
— che iniziano prima del 1.1.2002 e sono basate su un rapporto di previdenza esistente al 31.12.1986	—	60%, 80%, 100% (art. 204 LIFD)
7.2. Prestazioni in capitale		
7.2.1. Imposta cantonale	100% (art. 21 cpv. 1 LT) con imposta separata annua e applicazione aliquota della corrispondente rendita vitalizia. Aliquota minima 2% (art. 38 LT)	—

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
7.2.2. Imposta federale diretta	—	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD) con imposta separata annua e aliquota attenuata corrispondente a 1/5 dell'aliquota prevista dalla tariffa ordinaria (art. 38 LIFD)
8. Previdenza individuale vincolata (III. Pilastro)		
8.1. Rendite	100% (art. 21 cpv. 1 LT)	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD)
8.2. Liquidazioni in capitale	100% (art. 21 cpv. 1 LT) con imposta separata annua e applicazione aliquota della corrispondente rendita vitalizia. Aliquota minima 2% (art. 38 LT)	100% (art. 22 cpv. 1 LIFD) con imposta separata annua e aliquota attenuata corrispondente a 1/5 dell'aliquota prevista dalla tariffa ordinaria (art. 38 LIFD)

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
B) DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI		
1. Assicurazione AVS, AI, IPG, AD e contro gli infortuni della SUVA	integrale (art. 32 cpv. 1 lett. d e f LT)	integrale (art. 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD)
2. Previdenza professionale		
2.1. Contributi ricorrenti	integrale (art. 32 cpv. 1 lett. d LT)	integrale (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD)
2.2. Riscatto di anni d'assicurazione		
2.2.1. Imposta cantonale	integrale (art. 32 cpv. 1 lett. d LT)	—
<p>Attenzione: a decorrere dall'anno di computo 2001 è applicabile l'art. 79a LPP che fissa l'importo massimo riscattabile ad un importo pari al limite superiore del salario coordinato stabilito secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP moltiplicato per il numero di anni intercorrenti dall'entrata nell'istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell'età regolamentare di uscita dalla cassa. Per il trattamento fiscale si rimanda alla Circolare IFD no. 3 /22 dicembre 2000 (periodo fiscale 2001-2002).</p>		

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
2.2.2. Imposta federale diretta		
— se il diritto alle prestazioni nasce dopo il 31.12.2001	—	integrale (art. 205 LIFD)
<p>Attenzione: a decorrere dall'anno di computo 2001 è applicabile l'art. 79a LPP che fissa l'importo massimo riscattabile ad un importo pari al limite superiore del salario coordinato stabilito secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP moltiplicato per il numero di anni intercorrenti dall'entrata nell'istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell'età regolamentare di uscita dalla cassa. Per il trattamento fiscale si rimanda alla Circolare IFD no. 3 /22 dicembre 2000 (periodo fiscale 2001-2002).</p>		

	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
3. Previdenza individuale vincolata		
3.1. Contribuenti non affiliati al II. Pilastro	20% (art. 32 cpv. 1 lett. e LT) del reddito d'attività lucrativa, ma al massimo il 40% del salario limite superiore coordinato previsto dall'art. 8 della LPP	idem (art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD)
3.2. Contribuenti affiliati al II. Pilastro	8% (art. 32 cpv. 1 lett. e LT) del salario limite superiore coordinato previsto dall'art. 8 della LPP	idem (art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD)

C) ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
IPG	Indennità per perdita di guadagno
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LPP	Legge federale concernente la previdenza professionale

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Stefano Pelli